

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCHIETROMA e MAIER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 1964

Modifiche al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274,  
relativo alla professione di geometra

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di una revisione delle norme che regolano dal 1929 la professione di geometra è ormai largamente sentita.

Se ne interessarono i Ministri dei lavori pubblici Gorla e Romita, entrambi ingegneri, rispettivamente colle circolari 6 maggio 1941 e 5 maggio 1955; se ne preoccupò il Ministro della giustizia Gonella, il quale, con suo decreto in data 26 luglio 1961, affidò lo studio della questione ad una Commissione altamente qualificata.

Le conclusioni della predetta Commissione ministeriale furono tenute presenti, nella passata legislatura, dalle Commissioni giustizia e lavori pubblici della Camera dei deputati, prima in sede referente e poi in sede deliberante; le conclusioni stesse furono accolte in parte nel disegno di legge trasmesso l'8 febbraio 1963 dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato (stampato n. 2570).

Con detto disegno di legge risultò modificata e ridotta la proposta dell'onorevole Longoni ed altri (oltre cinquanta parlamentari).

Il disegno di legge di cui sopra risultò approvato dalle anzidette Commissioni dell'altro ramo del Parlamento quasi all'unanimità (con un solo voto contrario); ma non poté compiere il suo *iter* in Senato per sopravve-

nuto scioglimento delle Camere. Con esso si allargava la competenza dei geometri nel settore delle costruzioni civili, nel quale settore, secondo la legge professionale del 1929 tuttora vigente, detta competenza è limitata alle « modeste costruzioni ».

Il presente progetto di legge, negli articoli 2 e 3, riproduce sostanzialmente il testo approvato dalla Camera nella precedente legislatura con una più confacente formulazione tecnico-giuridica e con le seguenti modifiche ed integrazioni.

Nel definire la costruzione di struttura ordinaria in muratura di tipo normale — che si propone di consentire ora ai geometri sia per quanto riguarda il progetto, che la direzione dei lavori e il collaudo — innanzi tutto se ne limita l'altezza a non più di quattro piani, anche perchè con un'altezza maggiore la detta struttura in muratura diventa anti-economica e la costruzione va meglio fatta in cemento armato.

Sempre rispetto al precedente disegno di legge, ne viene elevata da quattromila a cinquemila metri cubi la limitazione volumetrica, perchè ciò che interessa la statica è piuttosto l'altezza dell'edificio e perchè, inoltre, solo così è possibile ritrarre, in una costruzione di quattro piani, anche tre appartamenti per piano, con il criterio della maggio-

re possibile economicità per la muratura ordinaria.

È esclusa infine dalla presente proposta ogni costruzione con « intelaiature di cemento armato costituenti l'ossatura di edifici di non più di due piani » (consentita invece dal precedente disegno) perchè il calcolo di esse, sia che si riferisca a due che a più piani, presenta le stesse difficoltà ed esigenze e rientra nella competenza specifica degli ingegneri.

Si dà però con la presente proposta, la possibilità ai geometri di fare la misura, contabilità e liquidazione di qualunque costruzione di ogni tipo, struttura ed entità.

In relazione all'anzidetto allargamento di competenza della professione di geometra, si propone che all'iscrizione all'Albo preceda un periodo di tirocinio di almeno due anni ed un esame scritto ed orale di teoria e di pratica professionale (artt. 1 e 4 del presente disegno).

Il che è particolarmente opportuno, oltrechè per una maggiore valorizzazione della professione stessa, anche per la larga parte-

cipazione dei geometri in tante attività, in tanti settori e sia in sede giudiziaria che stragiudiziale.

Onorevoli colleghi, a nessuno può sfuggire ormai l'entità del problema e la necessità di una sua sollecita e non più differibile definizione, specie dopo i contrasti e le agitazioni in atto.

La presente proposta, che si raccomanda alla vostra attenzione, può costituire proprio il punto di incontro tra le opposte tendenze e, senza menomare il prestigio e gli interessi degli ingegneri e degli architetti, può, per contro, soddisfare sia pure in parte le legittime aspirazioni dei geometri.

Ora l'edilizia ha maggiori esigenze rispetto al lontano 1929 anche nell'ambito delle così dette « costruzioni modeste »; e sarebbe del resto quantomeno anacronistico vietare, nelle costruzioni di struttura ordinaria in muratura di competenza dei geometri, l'uso sia pure limitato del cemento armato che, tra l'altro, migliora indubbiamente la statica delle costruzioni stesse.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

All'articolo 4 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, sono aggiunte le seguenti lettere:

« d) aver compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di tirocinio almeno per due anni consecutivi, posteriormente al diploma, frequentando lo studio di un geometra libero professionista regolarmente iscritto e in professione da almeno otto anni.

e) aver superato, dopo il tirocinio anzidetto, l'esame di pratica professionale presso un'apposita commissione esaminatrice nominata con decreto ministeriale ».

## Art. 2.

Le disposizioni di cui alle lettere *m*) e *n*) dell'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, sono sostituite dalle seguenti:

« *m*) progetto, direzione dei lavori e collaudo di edifici privati e pubblici, che non superino quattro piani di struttura ordinaria in muratura, ed abbiano volume complessivo non superiore ai metri cubi 5.000.

*n*) misura, contabilità e liquidazione di qualunque costruzione di ogni tipo, struttura ad entità ».

## Art. 3.

All'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è aggiunto il seguente comma:

« Relativamente alle costruzioni di cui alle precedenti lettere *l*) e *m*), è consentito lo impiego di strutture orizzontali di conglomerato cementizio armato o misto in cemento armato e laterizi (solette, travi, piattabande e cordoli) di luce netta non superiore a metri 6, con eventuali sbalzi non superiori a metri 1,50, di eventuali singoli pilastri in conglomerato cementizio armato per strutture semplici e di strutture formate da elementi prefabbricati, brevettati e precalcolati, sempre nei limiti di luce più avanti indicati ».

## Art. 4.

Al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, sono aggiunti i seguenti articoli:

« *Art. 30.* — L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di geometra ha carattere teorico pratico ed è scritto ed orale. Le prove scritte sono due: una di progettazione e l'altra di calcoli di strutture. La prova orale comprende: costruzione, topografia, estimo, nozioni di diritto civile.

*Art. 31.* — Ogni altra disposizione concernente gli esami stessi, le Commissioni esaminatrici e relative modalità sarà emanata con decreto ministeriale in conformità al Regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al decreto ministeriale 9 settembre 1957, n. 271 ».